

COMUNE DI  
**BOVA MARINA**

(Provincia di Reggio di Calabria)

N. 171

**DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

( Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 267/2000)

\*\*\*\*\*  
OGGETTO: NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA: I.A.M. Spa C.F. 01379950809-  
Fascicolo OSL NR. 133.

.....  
L'anno duemilasedici addì dodici del mese di luglio alle ore 16.00 nella sala delle adunanze del  
Comune,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Bova Marina, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2013, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;
- l'Organo Straordinario di liquidazione si è insediato in data 28/3/2013, giusta verbale n.1;
- con deliberazione n.7 del 17 aprile 2014, questo O.S.L. ha richiesto alla Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui al citato art. 258 del T.U.E.L ed ha approvato l'elenco dei debiti ammessi alla massa passiva dopo una delibazione di massima;
- con deliberazione n. 65 del 21/05/2014, assunta con i poteri della Giunta, la Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina, ha deliberato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

**VISTA:**

- l'istanza presentata in data 24/04/2015 ed acquisita al nr 3764 del protocollo generale del Comune di Bova Marina- Fascicolo OSL n. 133, con la quale l'avv. Elisabetta Saffioti, nella qualità di legale di fiducia della I.A.M. Spa C.F. 01379950809, ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Bova Marina per un importo di Euro 51.037,77, quale

corrispettivo per lo smaltimento, presso l'impianto di depurazione di Gioia Tauro, del percolato proveniente dalla discarica nei periodi novembre, dicembre 2009 e aprile maggio 2010;

-la nota prot. nr. 12483 del 22/12/2015, trasmessa via pec, con la quale è stato comunicato all'avv. Saffioti, nella qualità di legale della I.A.M. SpA, l'avvio del procedimento per la non ammissione alla massa passiva della somma richiesta in quanto *"le fatture trasmesse a giustificazione del credito non sono intestate al Comune di Bova Marina ma alla Provincia di Reggio Calabria, per cui il debito non risulta né certo, né liquido, né esigibile"* e sono state richieste eventuali controdeduzioni;

**CONSIDERATO CHE** le fatture prodotte a giustificazione del credito non risultano intestate al Comune di Bova Marina, ma alla Provincia di Reggio Calabria, il credito vantato non può essere considerato, munito dei necessari requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità;

**VISTO** il D.Lgs nr. 267/2000 e smi (TUEL),

### DELIBERA

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in premessa indicate, la domanda presentata dall'avv. Elisabetta Saffioti, nella qualità di legale di fiducia della I.A.M. Spa C.F. 01379950809, per l'inserimento del credito vantato nei confronti del Comune di Bova Marina per un importo di Euro 51.037,77, quale corrispettivo per lo smaltimento, presso l'impianto di depurazione di Gioia Tauro, del percolato proveniente dalla discarica nei periodi novembre, dicembre 2009 e aprile maggio 2010;

- di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

-La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata all'avv. Elisabetta Saffioti, nella qualità di legale di fiducia della I.A.M. ed -al Sindaco del Comune di Bova Marina

-Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

( Rag. Leonardo Richichi )



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal.....12.LUG.2016...

Reg. Pubbl. n° 720 del 12 LUG 2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



(Attagna Piero)

12 LUG 2016

Per avvenuta pubblicazione dal.....al. 27.07.2016.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



(Attagna Piero)